

ETS2 - Appendice al Regolamento per la verifica di asserzioni in ambito GHG

Il presente documento è stato approvato dal Direttore.

0. STORIA

Questa è l'Edizione 00 – 08 ottobre 2025 del documento “ETS2 - Appendice al Regolamento per la verifica di asserzioni in ambito GHG” ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

1. RIFERIMENTI, TERMINI E DEFINIZIONI

Si riconoscono ed applicano i termini e le definizioni in accordo ai seguenti documenti normativi, utilizzati quali riferimenti delle attività oggetto della presente Appendice:

- Direttiva Europea 2003/87/CE e s.m.i. (Direttiva EU ETS)
- Decreto Legislativo n. 47 del 09/06/2020 e s.m.i.
- Regolamento Europeo 2067/2018 (AVR) e s.m.i.
- Regolamento Europeo 2066/2018 (MRR) e s.m.i.

Si richiamano in particolare le seguenti specifiche definizioni o abbreviazioni:

1.1 Soggetto regolamentato: la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo.

NOTA: nel presente documento si intende il “soggetto regolamentato” come entità equivalente all’“organizzazione”

1.2 Ambito di accreditamento EU ETS: attività di cui all'allegato I del Regolamento 2018/2067/CE per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento.

1.3 Comunicazione annuale delle emissioni: la comunicazione annuale delle emissioni che l'organizzazione deve presentare ai sensi dell'articolo 30 *septies* della direttiva 2003/87/CE.

1.4 PdM: Piano di Monitoraggio

2. GENERALITÀ

2.1 Il presente documento è un'appendice al documento “RGHG - Regolamento per la verifica di asserzioni in ambito GHG” (di seguito RGHG) ed integra le regole applicate da IGQ per la verifica delle asserzioni GHG predisposte dai soggetti regolamentati per lo schema cogente “European Union Emission Trading System” (EU ETS), denominato di seguito “Schema ETS2”.

2.2 La presente Appendice stabilisce, laddove necessario, i requisiti aggiuntivi per lo schema ETS2 oltre a quanto già previsto nel Regolamento RGHG. La presente Appendice costituisce pertanto parte integrante del Regolamento RGHG ed entrambi i documenti sono da applicare congiuntamente qualora il servizio di verifica richiesto dall'organizzazione rientri nello Schema ETS2.

2.3 Qualora presenti, i requisiti aggiuntivi dello Schema ETS2 sono specificati con riferimento ai singoli punti del Regolamento RGHG.

2.4 Le attività di verifica oggetto della presente Appendice riguardano le seguenti asserzioni GHG rilasciate dai soggetti regolamentati in ambito cogente:

- la comunicazione annuale delle emissioni di GHG dei soggetti regolamentati ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2018/2066/UE concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di GHG (MRR) (in seguito “comunicazione annuale”).

2.5 L'attività di verifica è svolta a livello di e riguarda il singolo soggetto regolamentato a cui è associata la comunicazione annuale oggetto di verifica.

2.6 La verifica ha lo scopo di accertare l'affidabilità, l'attendibilità, l'accuratezza e la completezza dei sistemi di monitoraggio, dei dati, della loro gestione e della loro reportazione, nonché la conformità alla normativa di riferimento.

2.7 Il livello di garanzia della verifica è ragionevole e la soglia di materialità applicata è del 5% per ogni categoria (A, B) di soggetto regolamentato.

2.8 La verifica è riferita al singolo anno solare a cui fa riferimento la comunicazione annuale.

2.9 Con riferimento alla presente Appendice, è responsabilità specifica dell'organizzazione rispettare tutti gli adempimenti ad essa applicabili, ed in particolare i requisiti previsti da:

- Direttiva Europea 2003/87/CE e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 47 del 09/06/2020 e s.m.i.
- Regolamento *MRR* e relative Linee Guida e s.m.i.

2.10 Per tale fine e consentire la verifica, l'organizzazione è tenuta a:

- mettere in atto e mantenere nel tempo un sistema di monitoraggio delle emissioni di GHG documentato e conforme al Regolamento *MRR*, alle linee guida, ai documenti interpretativi nazionali;
- attuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni di GHG in conformità al PdM redatto ai sensi del Regolamento *MRR* ed approvato dall'Autorità Competente;
- garantire che le responsabilità relative al complesso delle attività del sistema di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle emissioni di GHG siano chiaramente definite, documentate ed assegnate a persone di adeguata competenza.

2.11 In vari momenti del processo di verifica, l'organizzazione invia ad IGQ in versione aggiornata la documentazione elencata nella seguente Tabella. La Tabella dettaglia, per ciascun documento, in quale momento della verifica va fornito ad IGQ ed eventuali note. La messa a disposizione da parte dell'organizzazione dei documenti elencati è obbligatoria ai sensi dell'art. 10 *AVR* e art. 12 *MRR*. In caso di mancato invio dei documenti nei momenti indicati, l'iter di verifica rimane sospeso fino al loro completo ricevimento.

Documenti da fornire ad IGQ da parte dell'organizzazione

Descrizione documento	Quando	Note
Contratto per il servizio di verifica controfirmata per accettazione dal rappresentante legale o specifico Ordine da parte dell'organizzazione	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	-
Copia del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio o documento equivalente, se non già in possesso di IGQ	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	-
Autorizzazione ad emettere GHG	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Copia della versione più recente sia del PdM approvato e relativi allegati, compresa la certificazione dell'approvazione, e, se applicabile, delle versioni di modifica, ancorché non approvate, del PdM che trovano e/o hanno trovato applicazione nell'anno solare di riferimento oggetto di verifica	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Comunicazione delle emissioni di GHG dell'anno di riferimento precedente	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Dichiarazione/rapporto di verifica del periodo di comunicazione precedente	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire nel caso il verificatore fosse diverso da IGQ
Schemi dei flussi di combustibile, se non già allegato/i al PdM (punto C.1.b PdM)	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	
Procedura relativa alla gestione delle attività riguardanti il flusso di dati (Articolo 58 <i>MRR</i>)	Accettazione del contratto da parte	-

Descrizione documento	Quando	Note
	dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	
Descrizione dello schema di approvvigionamento ed immissione sul mercato dei flussi di combustibile, se non già incluso nella documentazione precedente	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	-
Valutazione dei rischi intrinseci e di controllo	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già inclusa in altra documentazione richiesta
Procedure scritte richieste ai sensi degli artt. 59-67 MRR e citate nel PdM concernenti le attività di controllo (assicurazione qualità strumenti misura e sistema informatico, separazione delle funzioni, revisioni interne e convalida dati, rettifiche e azioni correttive, processi esternalizzati, documentazione e registrazioni, adeguatezza PdM, ecc.)	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.3.2 del Regolamento RGHG)	Da fornire sempre tutte quelle applicabili
Piano di campionamento	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.3.2 del Regolamento RGHG)	Da fornire in caso di fattori di calcolo basati su analisi
Relazione inviata all'Autorità Competente entro il 31 luglio (o 30 settembre) a fronte di non conformità, inosservanze del MRR o raccomandazioni emerse durante la verifica relativa all'anno solare di riferimento precedente ai sensi dell'art. 75-octodecies.1 e/o relazione sui miglioramenti ai sensi dell'art. 75-octodecies.1	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.3.2 del Regolamento RGHG)	Da fornire se applicabile
Comunicazione annuale delle emissioni di GHG relativa all'anno solare oggetto di verifica	Visita in sito (anche in bozza)	La comunicazione, non appena resa definitiva, deve essere immediatamente fornita ad IGQ e comunque in tempi congrui per procedere alla redazione della dichiarazione di verifica. La comunicazione definitiva, autorizzata e convalidata internamente dall'organizzazione
Corrispondenza con l'Autorità Competente rilevante ai fini del monitoraggio delle emissioni, se presente	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.3.2 del Regolamento RGHG)	-
Informazioni su basi di dati e fonti di dati utilizzate per il monitoraggio e la comunicazione (es. dati di letteratura per fattori di calcolo standard, fatture)	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.3.2 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già incluse in altra documentazione richiesta
Valutazione dell'incertezza che dimostri la conformità alle soglie di incertezza per i livelli previsti dal PdM	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.3.2 del Regolamento RGHG)	Da fornire quelle applicabili
Eventuali ulteriori documenti necessari alla pianificazione ed all'esecuzione della verifica, quali ad esempio: - modulistica utilizzata per il calcolo delle emissioni - informazioni relativamente a malfunzionamenti o altri eventi occorsi nell'anno solare di riferimento che abbiano impattato sul monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra dei flussi di combustibile	Vari momenti della verifica	Da fornire se richiesti

3. PROCESSO DI VERIFICA

3.3 FASE CONTRATTUALE

3.3.1 Il questionario informativo può essere sostituito dal/i piano/i di monitoraggio (PdM) e relativi allegati obbligatori applicato/i nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione annuale oggetto di verifica.

3.3.2 La richiesta di verifica è riferita esclusivamente al soggetto regolamentato a cui è stata rilasciata l'autorizzazione ad emettere GHG dall'Autorità Competente e per cui è richiesto il servizio di verifica.

3.3.3 A riguardo del campo di applicazione dell'offerta, si precisa che rientrano nell'ambito dell'attività di verifica tutti e soli i flussi di combustibile immessi in consumo dal soggetto regolamentato ed indicati nell'autorizzazione e nel relativo PdM per la comunicazione annuale dei soggetti regolamentati.

3.3.4 Una volta inviata l'accettazione del contratto e/o il relativo ordine, l'organizzazione si impegna ad inviare ad IGQ i documenti specificati al punto 2.11.

3.4 PIANIFICAZIONE

3.4.1 A seguito dell'accettazione dell'incarico da parte di IGQ, l'organizzazione invia ad IGQ in versione aggiornata i documenti specificati al punto 2.11.

3.4.2 L'analisi strategica comprende la valutazione del PdM del soggetto regolamentato al fine di controllarne lo stato di approvazione, nonché la completezza a fronte dei requisiti applicabili. L'accertata mancanza in questa fase dell'approvazione del suddetto documento o di sue modifiche significative può comportare la sospensione dell'iter di verifica.

3.5 ESECUZIONE

3.5.1 Durante la visita in sito, o comunque nel corso della fase di esecuzione, IGQ verifica la risoluzione di eventuali rilievi (inesattezze, non conformità, inosservanze o raccomandazioni) contenuti nella dichiarazione di verifica precedente o segnalati in fase di analisi strategica e/o dei rischi.

3.5.2 La visita in sito include la verifica della coerenza del PdM con lo stato di fatto riscontrato in campo (es. tipologia e completezza flussi di combustibile, punti di misura, strumentazione di misura utilizzata, mezzi di immissione sul mercato, depositi fiscali, ecc.).

3.6 DICHIARAZIONE DI VERIFICA

3.6.1 La dichiarazione di verifica è redatta utilizzando il formato aggiornato e predisposto dall'Autorità Competente e messo a disposizione sul sito web della stessa¹.

3.6.2 Nella dichiarazione di verifica l'opinione è espressa secondo i seguenti termini:

- soddisfacente (equivalente a "non modificata")
- soddisfacente con commenti (equivalente a "modificata")
- non soddisfacente (equivalente a "negativa")

3.6.3 Tra le motivazioni che possono comportare un'opinione non soddisfacente è incluso un PdM non approvato dall'Autorità Competente e che non costituisce un valido documento di riferimento per i criteri di verifica.

3.7 RIESAME INDIPENDENTE

3.7.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

3.8 DECISIONE E RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA FINALE

3.8.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

4. GESTIONE DI INESATTEZZE, NON CONFORMITA', INOSSERVANZE E RACCOMANDAZIONI

4.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

5. PUBBLICAZIONI

5.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

¹ <https://www.ets.minambiente.it/>

6. VERIFICHE PARTICOLARI

6.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

7. MODIFICHE DEI REQUISITI NORMATIVI

7.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

8. RICORSI E RECLAMI

8.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE

9.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

10. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCREDITAMENTO

10.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

11. ARBITRATO

11.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

12. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR

12.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.